



DECRETO N. 5 DEL 29 AGOSTO 2019

OGGETTO: DECISIONE DI PROPORRE RICORSO EX ART. 702BIS DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, PER IL RECUPERO DI SOMME DOVUTE DA PRIVATI PER L'INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DI MANUFATTI A SEGUITO DI UN EVENTO FRANOSO IN LOC. LE CLOU.

IL SINDACO

◆ **PREMESSO** che:

- con ordinanza n. 102/2008 in data 11 novembre 2008, a seguito di intense piogge che avevano provocato il cedimento di un muro di contenimento del terreno a monte del sentiero comunale "Saint Denis - Clou" nonché del muro di sostegno della suddetta via pubblica, in frazione Le Clou, con conseguente smottamento di terra e sassi verso valle, veniva imposto alle signore MOLINARI Ivonne e PASTORET Iva Cesarina, proprietarie dei terreni causa dello smottamento, di provvedere immediatamente alla completa messa in sicurezza del luogo interessato dall'evento franoso, di procedere quindi urgentemente alla ricostruzione dei manufatti murari crollati e di quelli lesionati, presentando, alla fine dei lavori, la relazione di collaudo statico dei muri eseguiti;
- non avendo le interessate provveduto ad eseguire l'intervento, l'Amministrazione comunale provvedeva direttamente all'esecuzione del medesimo, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- con atto notificato il 13 gennaio 2009 le signore MOLINARI Ivonne e PASTORET Iva Cesarina presentavano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta contro questo Comune, per l'annullamento dell'ordinanza n. 102/2008;
- a seguito del rigetto del ricorso da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta, giusta sentenza n. 35/2010 del 7 aprile 2010, con atto notificato il 23 agosto 2010 le predette presentavano ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, per l'integrale riforma della sentenza;
- con sentenza n. 01767 del 16 marzo 2017, pubblicata il 13 aprile 2017, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto per la riforma della sentenza del TAR della Valle d'Aosta, riconoscendo la piena legittimità dell'ordinanza sindacale e dell'intervento sostitutivo dell'ente;

◆ **DATO ATTO** che:

- a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, veniva inoltrata alle signore MOLINARI Ivonne e PASTORET Iva Cesarina, diffida ad adempiere al pagamento delle spese sostenute, giusta nota prot. n. 10463 in data 22 novembre 2017;
- con lettera pervenuta il 22 dicembre 2017 al prot. n. 11391, l'avv. Erika Canale, per incarico delle ricorrenti, formulava una serie di contestazioni e richiedeva chiarimenti al riguardo;
- con nota prot. n. 5710 in data 20 giugno 2018 l'Amministrazione comunale trasmetteva al legale di parte tutta la documentazione attestante la spesa sostenuta (pari a complessivi euro 107.099,94), diffidando ulteriormente le interessate al rimborso della medesima;

- con successiva nota prot. n. 9845 in data 31 ottobre 2018, non avendo ricevuto riscontro alcuno, l'Amministrazione comunale tornava a sollecitare il versamento di quanto dovuto;
 - con lettera pervenuta il 15 novembre 2018, prot. n. 10285, l'avv. Erika Canale, contestando ancora la richiesta del Comune, richiedeva nuovi ed ulteriori chiarimenti;
 - con nota prot. n. 4145 in data 16 maggio 2019, ritenendo tali nuove richieste del tutto pretestuose e dilatorie, l'Amministrazione comunale concedeva un ultimo periodo di 15 giorni per provvedere al saldo del rimborso dovuto;
- ◆ PRESO ATTO che alcun riscontro è pervenuto all'ultima diffida e che appare necessario intraprendere le azioni idonee per il recupero coattivo della somma, anche al fine di evitare la prescrizione del debito ed un eventuale intervento dell'organo di controllo contabile;
 - ◆ RITENUTO opportuno, quindi, depositare un ricorso ex articolo 702bis del Codice di procedura civile, il c.d. procedimento sommario di cognizione, introdotto con la legge di riforma n. 69/2009, il quale trova applicazione nelle ipotesi in cui la questione sia tale da poter essere decisa in maniera sommaria, non presentando punti controversi complessi e che necessitano di un'istruzione probatoria tipica del processo ordinario di cognizione, garantendo nel contempo la celerità del procedimento, rispetto al giudizio ordinario;
 - ◆ CONSIDERATO che l'avv. SOMMO Lorenzo ha seguito tutti i diversi gradi del giudizio amministrativo, è a completa conoscenza della materia e degli atti ed è in grado, quindi, di garantire una ottimale rappresentanza dell'Ente in giudizio;
 - ◆ RITENUTA la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera t) dello Statuto comunale;

DECRETA

1. DI DISPORRE il deposito di un ricorso ex articolo 702bis del Codice di procedura civile, nei confronti delle signore MOLINARI Ivonne e PASTORET Iva Cesarina, per il recupero delle spese dovute dalle medesime all'Amministrazione comunale, a seguito dell'intervento sostitutivo di quest'ultima in forza dell'ordinanza sindacale n. 102/2008 dell'11 novembre 2008, per la messa in sicurezza ed il ripristino dei manufatti crollati in frazione Le Clou nel corso del mese di novembre 2008, per cause imputabili alle medesime;
2. DI INCARICARE per la rappresentanza del Comune di Sarre l'avvocato SOMMO Lorenzo di Aosta, eleggendo domicilio, a tal fine, presso il di lui studio in Aosta ed attribuendo allo stesso tutti i poteri di legge, ivi compreso quello di farsi sostituire, rinunciare alla lite, transigere e conciliare;
3. DI DEMANDARE alla Giunta comunale l'assunzione del relativo impegno di spesa.



IL SINDACO

Massimo PEPELLIN